ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Sassari

Via Monte Grappa, 82
07100 SASSARI
C.F. 92005870909
P.I. 00935650903

Liceo Scientifico "Giovanni Spano"
Via Monte Grappa, 2i
07100 SASSARI
F 217517- 294754 -
e 2111412
s struzione.it; liceo.spano@tiscali.it
posta certificata: ssps040001@pec.istruzione.it;
codice fiscale: 80004570901
Web - http://www.liceospanosassari.gov.it

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016/17

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Il Liceo Scientifico Statale "G. Spano" con sede in Sassari, via Monte Grappa 2/i, codice fiscale 80004570901, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Prof.ssa Maria Paola Curreli, in qualità di Dirigente Scolastica, nata a Sassari (SS) il 16.07.1957, codice fiscale CRRMPL57L56I452X

E

Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - con sede legale in Sassari (SS), via Monte Grappa 82, codice fiscale 92005870909, Partita IVA 00935650903, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, codice fiscale MRNFLV52T16H126Y;

Insieme e di seguito indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/2005, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n . 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), su proposta dell'Istituzione scolastica interessata, è disponibile ad accogliere, a titolo gratuito presso una delle sue strutture ubicate sul territorio della ASSL di Sassari, studenti

iscritti presso l'istituzione scolastica per attività di alternanza scuola - lavoro. La progettazione di tali percorsi si baserà sull'analisi dei bisogni formativi nel territorio e sulla loro correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa. L'accoglienza degli studenti, che non costituisce rapporto di lavoro, sarà subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso. I dettagli dell'attività (obiettivi, destinatari, numero studenti, strutture ospitanti, etc.) sono disciplinati dettagliatamente nel percorso/progetto formativo approvato dalle Parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Per le attività previste nella presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 2

L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo di cui al precedente articolo non costituisce rapporto di lavoro.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Articolo 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Articolo 5

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Articolo 6

Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Articolo 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un tre mesi prima della scadenza secondo le forme di legge.
È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l'attività di alternanza scuola - lavoro il recesso riferito al singolo percorso di alternanza deve essere comunicato all'altra parte e allo studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 8

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Sassari

Via Monte Grappa, 82
07100 SASSARI
C.F. 92005870909
P.I. 00935650903

Liceo Scientifico "Giovanni Spano"
Via Monte Grappa, 2i
07100 SASSARI
F 217517- 294754 -
e 2111412
s struzione.it; liceo.spano@tiscali.it
posta certificata: ssps040001@pec.istruzione.it;
codice fiscale: 80004570901
Web - http://www.liceospanosassari.gov.it

Articolo 9

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi vertenza derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia la competenza sarà del Foro di Sassari.

Luogo e Data

……

Il Soggetto Promotore	Il Soggetto Ospitante
Liceo Scientifico "G. Spano" Sassari	Azienda per la Tutela della Salute (ATS)
La Dirigente Scolastica	Il Direttore Generale
Prof.ssa Maria Paola Curreli	Dott. Fulvio Moirano